

La responsabilità estesa del produttore

Paola Ficco

Roma

16 settembre 2014



**FONDAZIONE
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE**

Sustainable Development Foundation

Il “produttore del prodotto” e la definizione legislativa

Art. 183, comma 1, lett. g), Dlgs 152/2006

qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti

La responsabilità estesa del produttore e l'art. 178-bis, Dlgs 152/2006

Questo articolo (in perfetto recepimento dell'art. 8, par. 1, Direttiva 2008/98/Ce) prevede uno più regolamenti del Ministero dell'Ambiente che individuano *“modalità e criteri di introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto”*.

L'elemento teleologico di questa individuazione è esplicito: *“rafforzare la prevenzione e facilitare l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato”*

Questo **rafforzamento** si deve produrre in un luogo preciso: *“nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e nell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo.”*

La responsabilità estesa del produttore e l'art. 178-bis, Dlgs 152/2006

Ma per “*rafforzare la prevenzione e facilitare l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato*” specifici decreti **dovranno** individuare *modalità e criteri*:

- a) di gestione dei rifiuti e della relativa responsabilità finanziaria dei produttori del prodotto. ;*
- b) di pubblicizzazione delle informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile; a*
- c) della progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali;*
- d) di progettazione dei prodotti volta a diminuire o eliminare i rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti,*
- e) volti a favorire e incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli, e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente*

Che cos'è la responsabilità estesa del produttore

E' una **strategia** disegnata per promuovere l'integrazione nel prezzo di un prodotto dei costi ambientali sostenuti nella sua produzione, utilizzo e recupero.

Un'internalizzazione realizzata attraverso il principio della responsabilità condivisa che si fa sistema

Perché “estesa” ?

La responsabilità è “estesa” perché va oltre il semplice momento produttivo e travalica i confini della fabbrica.

Infatti si basa su un **modello a cascata** dove

- il produttore aderisce a un consorzio e paga un contributo in ragione dei rifiuti prodotti,
- il consorzio ne organizza la raccolta e il recupero.



FONDAZIONE
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

Sustainable Development Foundation

tutela dell'ambiente ed economia circolare

E' noto che il diritto mediante una norma giuridica disciplina la fattispecie che, in quanto tale, è astratta poiché è una *facti species*, cioè l'apparenza di un fatto.

Nel caso che ci occupa, però, la norma non disciplina nulla (almeno nella prima parte dell'art. 178-bis) ma prefigura, immagina, lancia quasi una sfida che dal terreno della tutela si sposta su quello dell'economia circolare, dove si colloca il processo di produzione e consumo all'interno del quale è esercitato il massimo controllo sui flussi dei materiali, con l'intento di ridurre al minimo, o azzerare, la produzione di rifiuti.

Dove i materiali sono reimmessi nei cicli di produzione per ridurre al minimo o azzerare l'avvio a smaltimento e senza richiedere ulteriori prelievi di risorse primarie.

tutela dell'ambiente ed economia circolare

Insomma, un **flusso continuo** dove i singoli prodotti sono solo fasi transitorie di trasformazione della materia, che non pregiudicano la continuità del flusso stesso.

Questo significa promuovere la ricerca e l'applicazione di **metodologie industriali innovative** negli ambiti che già oggi si prestano a un radicale cambio di ottica nella gestione dei flussi di materia.

La nostra legislazione ha fatto proprio tutto questo calando la responsabilità del produttore nei sistemi legislativi posti a presidio della gestione di: imballaggi, veicoli fuori uso, pile e accumulatori, oli minerali, Raee e Pneumatici fuori uso (Pfu). Grazie al capillare lavoro, anche di sensibilizzazione, che i vari Consorzi di riferimento svolgono agendo il concetto della responsabilità estesa del produttore, i rifiuti diventano una risorsa economica, dove la quantità dei rifiuti raccolti e avviati al recupero si affianca sempre più alla loro qualità.

La responsabilità estesa del produttore e l'art. 178-bis, Dlgs 152/2006

3. I decreti di cui al comma 1 possono prevedere altresì che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti. Nel caso il produttore del prodotto partecipi parzialmente, il distributore del prodotto concorre per la differenza fino all'intera copertura di tali costi.

In tal modo il principio della responsabilità condivisa di cui all'art. 178 si espande in tutta la sua straordinaria e coinvolgente portata poiché: *“La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga*



FONDAZIONE
PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

Sustainable Development Foundation

La responsabilità estesa del produttore e l'art. 178-*bis*, Dlgs 152/2006

2. La responsabilità estesa del produttore del prodotto è applicabile fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.

Quindi, come è evidente, il principio che oggi ci occupa nulla toglie alla permanenza e all'immanenza del principio della responsabilità del produttore dei rifiuti per la loro gestione.

I due principi, dunque, non vanno **mai** confusi

A questo punto è evidente che il nucleo fondante della responsabilità estesa del produttore risiede tutto nel fatto che le norme (prima) e i sistemi (dopo) cerchino di **minimizzare** l'impatto ambientale dei prodotti immessi sul mercato attraverso la responsabilizzazione del loro produttore.

Infatti, costui viene chiamato a gestire il fine vita dei prodotti generati, facendolo o direttamente o pagando un terzo che lo faccia in suo nome e per suo conto. Tutto questo è previsto per rafforzare la prevenzione e facilitare l'efficientamento delle risorse durante tutto il ciclo di vita del bene, anche quando è riutilizzato, riciclato e recuperato come rifiuto.